



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 720 del 14/06/2022

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 643 del 21/06/2022

Direzione: V Direzione Ambiente e Pianificazione

Servizio: Tutela Aria e Acque

Ufficio: Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale n° **18/2022** a favore della Ditta **GRUPPO SICILZINCO s.r.l.** per l'attività di costruzione di cofani funebri in zinco svolta nello stabilimento sito in Via C. Valeria, 277 Tremestieri Comune di Messina.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TITOLARE P.O. Delegato Funzioni Dirigenziali

VISTO il D. Lgs. 152/06 e ss. mm. e ii.;

VISTO il D.P.R. n° 59 del 13.03.2013;

VISTA la L. n° 241 del 07/08/1990;

VISTO il D.P.R. n° 445 del 28.12.2000;

VISTA la Circolare del MATTM prot. n° 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59;

VISTO il D.P.C.M. del 08.05.2015;

VISTA la L. n° 447 del 26.10.1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

VISTO il D.A.R.T.A. n° 175/Gab. del 09.08.2007 che detta disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

VISTO il D.A.R.T.A. n° 176/Gab. del 09.08.2007 con il quale è stato approvato il Piano della Regione Sicilia di coordinamento per la tutela della qualità dell'aria, modificato D.A. n° 19/GAB del 11.03.2010;

VISTO il D.A.R.T.A. n° 154/Gab del 24.09.2008 con il quale sono state approvate le linee guida per il contrasto del fenomeno delle emissioni odorigene nell'ambito della lotta all'inquinamento atmosferico;

VISTO il Regolamento per le procedure di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n° 31 del 06.05.2017;

VISTO il nuovo Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n° 13 del 02.04.2019;

VISTA la L.R. n° 7 del 21 maggio 2019, che detta "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa", con particolare riferimento all'art. 29 in cui viene

	riportata l'inapplicabilità dell'istituto del Silenzio Assenso agli atti e procedimenti riguardanti l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la salute e la pubblica incolumità;
VISTA	la richiesta di AUA inoltrata dalla Ditta GRUPPO SICILZINCO s.r.l., pervenuta tramite S.U.A.P. territorialmente competente con nota protocollo n° 6179 del 16.03.2021, assunta in pari data al Protocollo generale di questo Ente al n° 8590/22 per le emissioni in atmosfera lett. c) e per l'impatto acustico lett. e) di cui all'art. 3 comma 1 del D.P.R. n° 59/13 per l'attività di costruzione di cofani funebri in zinco svolta nello stabilimento sito in Via C. Valeria, 277 Tremestieri Comune di Messina catastalmente individuata con foglio 160 particella 566 sub. 4;
VISTI	gli AA.AA. n° 9/2007 del 15.03.2007 e n° 35/2008 del 04.11.2008 rilasciati da questa Direzione, ai sensi dell'art. 269 del D.P.R. n° 152/06, rispettivamente per le emissioni in atmosfera prodotte dai punti emissioni E ₁ , relativo al taglio al plasma, e E ₂ , relativo alla saldatura, ancora in corso di validità al momento della presentazione dell'istanza AUA;
VISTA	la nota di questo Ufficio, protocollo n° 9201/22 del 21.03.2022, con la quale si comunicava che, avvalendosi della forma semplificata in modalità asincrona della C.d.S., secondo quanto previsto dall'art. 14-bis della L. n° 241 del 07.08.1990 e ss.mm.ii, avrebbe concluso l'iter procedurale con l'adozione del provvedimento richiesto dopo aver acquisito il parere di sulle emissioni in atmosfera espresso dall'Ufficio Catasto Emissioni in atmosfera e Controlli di questa Direzione e il N.O. acustico da parte dell'Ufficio Tecnico del Comune di Messina;
VISTA	la nota di questo Ufficio protocollo n° 13806/22 del 28.04.2022 con la quale si chiede al Dipartimento Sanità Ambiente del Comune di Messina di rendere il proprio parere di competenza anche per gli aspetti igienico-sanitari e urbanistici;
VISTO	il parere favorevole espresso dal Dipartimento Servizi Ambientali Servizio Ambiente e Sanità dal punto di vista urbanistico e igienico-sanitario rilasciato con nota protocollo n° 135822/2022 del 24.05.2022, assunta in pari data al Protocollo generale di questo Ente al n° 16847/22;
VISTO	il N.O. acustico con prescrizioni rilasciato dal Dipartimento Servizi Ambientali Servizio Ambiente e Sanità, prot. n° 102214 del 14.04.2022, trasmesso dal SUAP con nota prot. n° 13249 del 25.05.2022, assunta in pari data al Protocollo generale di questo Ente al n° 16993/22. Tale atto si allega alla presente autorizzazione e ne fa parte integrante (All. 1);
VISTO	il parere n° 16 del 06.06.2022 rilasciato dall'Ufficio Catasto Emissioni in atmosfera e Controlli di questa Direzione nel quale vengono imposti nuovi limiti ai punti di emissione E ₁ e E ₂ e alcune prescrizioni;
CONSIDERATO	che il presente atto sia suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;
VISTA	l'insussistenza del conflitto di interessi di cui agli artt. 5 e 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. n° 190 del 06/11/2012;
VISTO	il D. Lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;
VISTO	il D.P.R. n° 101 del 10/08/2018 che detta le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle norme introdotte dal Regolamento UE 679/2016 per il trattamento dei dati personali;
VISTO	lo statuto dell'Ente;
PRESO ATTO	che la Città Metropolitana di Messina, subentrata alla Provincia Regionale di Messina, è l'Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (art. 2 comma 1 lett. b del DPR n° 59/13);
VISTO	l'art. 28 c.4 della L.R. n.15 del 4 agosto 2015, secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali;

VISTA la L.R. n° 24 del 24.08.1993 e s.m.i. che disciplina la tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi, atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;

VISTO che la Ditta ha effettuato il pagamento della suddetta tassa in data 21.02.2022.

DETERMINA

per quanto in premessa di

ADOTTARE

l'**Autorizzazione Unica Ambientale n° 18/2022** a favore della Ditta **GRUPPO SICILZINCO s.r.l.** per le emissioni in atmosfera lett. c) e per l'impatto acustico lett. e) di cui all'art. 3 comma 1 del D.P.R. n° 59/13 per l'attività di costruzione di cofani funebri in zinco svolta nello stabilimento sito in Via C. Valeria, 277 Tremestieri Comune di Messina.

Titolo abilitativo lett. c)

Art. 1) La Ditta è autorizzata ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n° 152/06 alle emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti degli inquinanti come riportato nella tabella che segue:

Punto di emissione	Descrizione	Inquinante	Limiti (espressi in mg/Nm ³ anidri)	Sistema di abbattimento
E ₁	Taglio al plasma e Taglio laser	Polveri totali ⁽¹⁾	≤ 40	Nessuno
		Cadmio ⁽²⁾	≤ 0,2	
		Rame ⁽³⁾	≤ 5	
		Piombo ⁽³⁾	≤ 5	
E ₂	Aspirazione fumi di saldatura	Polveri totali ⁽¹⁾	≤ 40	Nessuno
		Antimonio ⁽³⁾	≤ 5	
		Rame ⁽³⁾	≤ 5	
		Piombo ⁽³⁾	≤ 5	
		Stagno ⁽³⁾	≤ 5	

(1) D.A. n° 19/GAB del 11.03.2010 Art. 2 lett.a)

(2) D.Lgs 152/06 All. 1 alla Parte V, Parte II, Classe I Tab. B

(3) D.Lgs 152/06 All. 1 alla Parte V, Parte II, Classe III Tab. B

Per ciascun metallo sopraindicato, fermo restando il limite di emissione prescritto, al fine del calcolo del flusso di massa e di concentrazione e al fine del rispetto del limite di concentrazione, si faccia riferimento alle lettere a) e b) punto 2 Parte II All. I Parte V del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.

Art. 2) Il Gestore dovrà effettuare con cadenza **annuale**, la misurazione delle emissioni con l'impianto condotto a pieno regime, comunicando con almeno 15 giorni di anticipo, a questa Direzione e all'ARPA di Messina la data in cui verranno svolte le prove, affinché i suddetti Enti, qualora lo ritengano opportuno, possano espletare l'attività di controllo di competenza, ai sensi dei commi 2 e 3 del D.M. 12.07.1990. La Ditta è tenuta, in ogni caso, a comunicare ai suddetti Enti i risultati delle misurazioni che dovranno essere presentati secondo quanto disposto dal D.A. n° 31/17 del 25.01.1999, anche a mezzo elettronico giusta nota prot. n° 61040 del 26.09.2011 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente. I certificati delle analisi dovranno essere trasmessi alle Autorità competenti entro **60 giorni** dalla data in cui sono stati effettuati i campionamenti.

Art. 3) Il Gestore, per i metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni, dovrà fare riferimento alle norme tecniche CEN, ove queste non siano disponibili, sulle base di pertinenti norme tecniche nazionali,

oppure, ove anche queste non siano disponibili, sulla base di pertinenti norme tecniche ISO o di altre norme internazionali o delle norme nazionali vigenti nel rispetto dell'All. VI, Parte V del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.

Art. 4) Il Gestore, inoltre, dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:

1. i camini dovranno essere chiaramente identificati con la denominazione riportata univocamente con scritta indelebile, indicando anche le dimensioni del condotto in corrispondenza del punto di prelievo, conformemente a quanto descritto negli elaborati grafici allegati all'istanza;
2. i condotti, le sezioni e le piattaforme di lavoro relativi all'esecuzione di misurazione alle emissioni periodiche, dovranno essere conformi ai requisiti strutturali e tecnici indicati nella norma UNI EN 15259:2008 ed alle considerazioni di natura pratica relative agli strumenti di misura descritti nella norma UNI EN ISO 16911-1:2013 con accesso alle postazioni di prelievo in sicurezza secondo quanto previsto dalla normativa di settore (D. Lg. n° 81/2008 ss.mm.ii.);
3. i requisiti tecnici e costruttivi dei camini (All. IX, parte II, del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.) dovranno essere in accordo a quanto previsto dalla normativa vigente;
4. i risultati analitici degli autocontrolli dovranno riportare l'indicazione del metodo utilizzato e l'incertezza della misurazione derivante dal metodo di campionamento/analisi impiegato;
5. nel caso di superamento dei limiti dell'inquinante imposto, accertato durante i campionamenti in regime di autocontrollo, comunicare entro le successive 24 ore agli Enti preposti al controllo;
6. nel caso di guasto, tale da non permettere il rispetto dei limiti di emissione dell'inquinante, procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile ed informare tempestivamente gli Organi di controllo, così come previsto dall'art. 271, commi 14 e 20 ter del D.Lgs. n° 152/06. Dovrà essere annotato su apposito registro, secondo lo schema riportato in appendice 2 dell'All. VI alla Parte V del decreto sopra citato, il motivo dell'interruzione del funzionamento dell'impianto, nonché la data e l'ora dell'interruzione, del ripristino e la durata in ore della fermata. Detto registro dovrà essere tenuto a disposizione degli Organi di controllo;
7. rispettare, per le emissioni diffuse e fugitive in tutte le fasi del ciclo produttivo, le prescrizioni e le direttive contenute nell'All. V alla Parte V del D. Lgs. n°152/06;
8. comunicare agli Organi di controllo, come previsto al comma 8 dell'art. 269 del D.Lgs. n° 152/06, qualsiasi modifica dell'impianto utilizzato nell'ambito dell'attività produttiva.

Titolo abilitativo lett. e)

Art. 5) Il Gestore dovrà ottemperare ai criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività, fra cui il contenimento delle emissioni ed immissioni acustiche seguendo le prescrizioni riportate nell'All.1.

Ulteriori prescrizioni

Art. 6) La Ditta è diffidata dall'immettere in fognatura alcun rifiuto liquido derivante dal ciclo industriale; sono ammissibili in fognatura esclusivamente le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici.

Art. 7) Il Gestore è tenuto a trasmettere, entro il 30 aprile di ogni anno, anche su supporto informatico, a questa Direzione e all'ARPA di Messina, un "**Rapporto Annuale**" che descriva l'esercizio dello stabilimento riferito all'anno solare precedente. I contenuti minimi del Rapporto dovranno essere:

1. nome dell'impianto con riferimento al Gestore ed alla società che controlla lo stesso;
2. dichiarazione di conformità all'Autorizzazione Unica Ambientale nella quale il Gestore indica che l'esercizio dell'impianto, nel periodo di riferimento, è avvenuto nel rispetto delle prescrizioni e delle condizioni stabilite dall'A.U.A. Il Gestore dovrà, inoltre, riportare il riassunto degli eventi incidentali che possano avere provocato impatti sull'ambiente e di cui ha già dato comunicazione alle Autorità competenti, corredato dall'elenco di tutte le comunicazioni prodotte per effetto di ciascun evento;
3. quantitativo espresso in t/anno delle materie prime trattate;

4. quantitativo espresso in t/anno dei prodotti finiti;
5. consumo di energia per tonnellate di materie prime trattate;
6. emissioni in atmosfera: data di effettuazione dei controlli periodici, accorgimenti adottati al fine del contenimento delle emissioni diffuse e odorigene, modalità e frequenza delle operazioni di manutenzione dei sistemi di abbattimento;
7. rifiuti: elenco codici CER e quantificazione dei rifiuti prodotti.

Il Rapporto potrà essere completato con tutte le informazioni che il Gestore vorrà aggiungere per rendere più chiara la valutazione dell'esercizio dello stabilimento.

Art. 8) Le prescrizioni contenute nella presente autorizzazione possono essere modificate, prima della scadenza, in caso di condizioni di criticità ambientale e tenuto conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili, in accordo a quanto disposto dall'art. 5, comma 5 del D.P.R. n° 59/2013. In caso di modifica dell'attività, dell'impianto o della dotazione depurativa, il Gestore deve rispettare le norme e le prescrizioni di cui all'art. 6 del D.P.R. sopracitato, dandone preventiva comunicazione a questa Direzione.

Art. 9) Il Dipartimento ARPA di Messina eserciterà le funzioni tecniche di controllo di competenza discendenti dall'art. 90 della L.R. del 03.05.2001, n. 6.

Art. 10) Questo Ente si riserva di effettuare l'attività di controllo di competenza ai sensi del D. Lgs. n° 152/06 adottando, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, oltre ai poteri di ordinanza, le sanzioni previste dalla vigente normativa.

Art. 11) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Art. 12) Il presente atto ha una durata di quindici anni dalla data di notifica del presente provvedimento. La domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 13) Si dispone, dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente, l'inoltro del presente documento al SUAP di Messina per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto, e per conoscenza alla Ditta interessata, all'ARPA di Messina e al Servizio Ambiente e Sanità del Comune di Messina dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente.

Art. 14) Si dispone che il presente provvedimento venga custodito, anche in copia, presso lo stabilimento sito in Via C. Valeria, 277 Tremestieri Comune di Messina.

Vengono approvati gli allegati tecnici all'istanza depositati agli atti di questa Direzione.

Tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, custodita presso gli Uffici di questa Direzione, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo, in qualunque momento ne voglia fare richiesta.

Si dà atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva.

Eventuali ricorsi, avversi al presente provvedimento, possono essere presentati, entro sessanta giorni dalla data di notifica, al TAR Sicilia - Sezione di Catania e, entro centoventi giorni dalla data di notifica, al Presidente della Regione Siciliana.

Messina, lì 13.06.2022

Il Responsabile dell'Ufficio

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale

Dott.ssa Ileana Padovano

Il Responsabile del Servizio

Dott. Cosimo Cammaroto

Delegato Funzioni Dirigenziali

Ex art. 17, comma 1 bis, D. Lgs. 165/2001

(D.D. n. 446 del 27.04.2022)

I firmatari del presente provvedimento dichiarano, ai sensi degli artt. 5 e 6 del “Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina”, l'insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interessi in relazione alla Ditta autorizzata.

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Data della firma digitale

Il Responsabile del Servizio

Dott. Cosimo Cammaroto

Delegato Funzioni Dirigenziali

Ex art. 17, comma 1 bis, D. Lgs. 165/2001

(D.D. n. 446 del 27.04.2022)



All. 1

CITTÀ DI MESSINA
AREA TECNICA
DIPARTIMENTO SERVIZI AMBIENTALI
SERVIZIO AMBIENTE E SANITA'

AL SERVIZIO SUAP

E, P.C.

ALLA CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
V DIREZIONE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE
UFFICIO AUA

ALLA DITTA GRUPPO SICILZINCO SRL
c/o Dott. Emanuele Alongi
emanuele.alongi@pec.chimici.it

OGGETTO: NUOVA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE
AUTORIZZAZIONE IMPATTO ACUSTICO
DITTA: GRUPPO SICILZINCO SRL

RIFERIMENTO PRATICA SUAP: **02850650835-21022022-2246**
Prot. n. 04798 del 02/02/2022

In riferimento alla pratica in oggetto, si trasmette a codesto SUAP il N.O. Acustico con prescrizioni.

L'Istruttore Tecnico
(Dott.ssa Simonetta Buemi)



Il Dirigente del Dipartimento
(Ing. Antonio Cardia)



COMUNE DI MESSINA
DIPARTIMENTO SERVIZI AMBIENTALI
SERVIZIO AMBIENTE E SANITA'

OGGETTO: NUOVA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE
AUTORIZZAZIONE IMPATTO ACUSTICO
DITTA: GRUPPO SICILZINCO SRL

RIFERIMENTO PRATICA SUAP: **02850650835-21022022-2246**
Prot. n. 04798 del 02/02/2022

NULLA OSTA

IL DIRIGENTE

VISTA l'istanza e la documentazione prodotta dal Sig. Cucè Massimo n.q. di Legale Rappresentante della Ditta Gruppo Sicilzinco Srl con sede legale nel Comune di Roma in via Flaminia, 362 ed attività produttiva ubicata in via Consolare Valeria, 277 Vill. Tremestrieri al piano terra di un fabbricato ricadente nella zona D1 del vigente Piano Regolatore del Comune di Messina, identificato al N.C.E.U. al fg.160 part. 566 sub. 4 cat. D/08 ed intesa all'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività dedicata alla produzione, lavorazione, commercializzazione all'ingrosso e al dettaglio di cofani funebri in zinco e legno oggetto del presente Nulla Osta, pervenute tramite il Servizio SUAP in data 16/03/2022 prot. n. 74301;

VISTA la nota della Città Metropolitana prot. n. 9201 del 21/03/2022, introitata con nota prot. n. 80005 del 23/03/2022, con la quale si comunica l'indizione di Conferenza di Servizi asincrona;

VISTA la nota integrativa prot. n. 86598 del 29/03/2022;

VISTA la relazione tecnica di Valutazione di Impatto Acustico, redatta dall' Ing. Rosario Puleo (elenco ENTECA n 186) in data 26/02/2022 ed introitata con nota prot. n. 86598 del 29/03/2022, dalla quale risulta:

- Che il Gruppo Sicilzinco Srl svolge nello stabilimento sito a Messina, Vill. Tremestrieri in via Consolare Valeria, 277 la lavorazione di lamierati di zinco in un capannone industriale edificato all'interno di un condominio ove sorgono altre attività artigianali e terziarie, oltre che unità abitative;
- Che il condominio di cui trattasi è interessato da scarso traffico veicolare generato solo dalle relative attività artigianali, di servizi ed abitazioni che vi coesistono, ma risente del rumore generato in ambito ferroviario prodotto dalla vicina linea ferrata;

- Che la zonizzazione acustica del Comune di Messina inquadra lo stabilimento della suddetta Ditta in classe IV (area intensa attività umana);
- Che, in considerazione della classe di appartenenza, nella zona si prevedono valori limite assoluti di immissione pari a L_{eq} di 65 dB(A) nel tempo di riferimento diurno e L_{eq} di 55 dB(A) nel tempo di riferimento notturno ed emissione di L_{eq} 60 dB(A) nel tempo di riferimento diurno e L_{eq} 50 dB(A) nel tempo di riferimento notturno;
- Che il Gruppo Sicilzinco Srl svolge l'attività dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle 13:00 e dalle ore 14:00 alle 17:00;
- Che per la verifica dei limiti di accettabilità i rilievi sono stati effettuati il giorno 23/02/2022 con tempo di riferimento (T_r) diurno, tempo di osservazione (T_o) dalle ore 08:48:09 alle 09:43:30 con tempo di misura (T_m) > 10 minuti. Come recettori sensibili sono state individuate le abitazioni poste in prossimità dello stabilimento del Gruppo Sicilzinco Srl;
- Che si ritiene che eventuali altri siti posti in zone limitrofe a pari o maggiore distanza dai luoghi in cui sono state effettuate le misure fonometriche possano essere equiparate, ai fini delle valutazioni delle immissioni acustiche, ai valori rilevati o comunque inferiori ad essi;
- Che è stata effettuata una misura del Livello di rumore ambientale (L_a) durante il normale lavoro dello stabilimento, eseguendo cicli completi di lavorazione;
- Che le fasi salienti delle attività effettuate durante le misurazioni, così come dichiarato dal Responsabile dello stabilimento, comprendono: taglio a laser della lamiera di zinco, piegatura della stessa, saldatura a piombo-zinco con saldatore a bassa temperatura e piegatura antitaglio dei bordi dei pezzi prodotti;
- Che durante le misurazioni la porta scorrevole di separazione tra l'area di carico-scarico limitrofa ed il reparto produzione era chiusa, mentre la porta carrabile scorrevole di ingresso al capannone era aperta per circa un metro per garantire il passaggio pedonale;
- Che nelle considerazioni sui dati rilevati si evince che il valore di Rumore residuo L_r misurato nella strada interna al condominio in cui sorge lo Stabilimento di cui trattasi risulta decisamente inferiore a quello della limitrofa S.S. 114; che, in ambito ferroviario, nell'area intorno allo Stabilimento viene immesso basso rumore, sia per la distanza dei binari che per bassa velocità dei convogli e sporadicità dei passaggi dei treni;
- Che il livello di rumore ambientale L_a presente nell'area interessata, misurato nello stabilimento in esercizio in ambedue i punti di misura (n. 1 e 2), è decisamente inferiore ai 65 dB(A), indicati come valore massimo di immissione dal Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Messina per il tempo di riferimento diurno; il rumore del livello differenziale L_d ($L_a - L_r$) è negativo nel punto n. 1 e pari a +5 dB(A) nel punto di misura n. 2. Pertanto all'interno delle unità abitative poste nelle vicinanze dello Stabilimento il livello differenziale L_d sarà inferiore ai 5 dB(A) consentiti all'interno delle abitazioni secondo il criterio pubblicistico e quindi i valori rilevati in presenza delle immissioni sonore risultano all'interno dei limiti di normale accettabilità stabiliti dalla normativa vigente;
- Che, per quanto sopra esposto, si può concludere che il livello delle immissioni sonore dovute all'attività svolta nello Stabilimento a seguito dell'indagine fonometrica condotta il 23/02/2022 modifica il clima acustico dei luoghi entro i valori consentiti, in definitiva la sede produttiva del "Gruppo Sicilzinco Srl" ubicata in Messina, via Consolare Valeria, 277, Tremestrieri rispetta la Legge 447/95 (Legge Quadro sull'Inquinamento Acustico).

VISTA la legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/95, l'art. 8, comma 6

VISTO il D.P.C.M. 14/11/1997

VISTO il D.M. 16/03/1998

VISTO il D.P.R. 19/10/2011 n. 227

VISTO il regolamento sulla Zonizzazione Acustica del Territorio del Comune di Messina, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 12/C del 22 marzo 2001.

Restano fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge, senza pregiudizi per eventuali diritti di terzi

ESPRIME

Parere Ambientale Favorevole, ai sensi della L. 447/95, ai fini dell'esercizio dell'attività dedita alla produzione, lavorazione, commercializzazione all'ingrosso e al dettaglio di cofani funebri in zinco e legno da parte della Ditta Gruppo Sicilzinco Srl con sede legale nel Comune di Roma in via Flaminia, 362 ed attività produttiva in via Consolare Valeria, 277 Vill. Tremestrieri, Messina al piano terra di un fabbricato ricadente nella zona D1 del vigente Piano Regolatore del Comune di Messina, identificato al N.C.E.U. al fg.160 part. 566 sub. 4 cat. D/08 sulla base della documentazione prodotta e

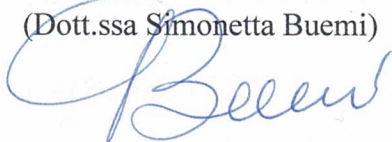
PRESCRIVE

- *Che* la Ditta **Gruppo Sicilzinco Srl** si attenga entro i valori limite di immissione previsti per la classe di appartenenza in considerazione del Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Messina ed alla normativa di settore vigente e si dovrà uniformare alle norme tecniche generali ed a quelle integrative e di attuazione che saranno, in materia, emanate dalle competenti autorità, nei limiti temporali e con le modalità in esse stabilite;
- *Che* la Ditta, nello svolgimento dell'attività, non rechi nocumento agli abitanti limitrofi residenti;
- *Che* qualsiasi modifica dell'assetto impiantistico e/o strutturale che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale, è subordinata alla presentazione di un nuovo documento di impatto acustico;
- *Che* in corso di esercizio dovranno essere garantite modalità tecnico/gestionali su apparecchiature ed impianti tecnologici tali da assicurare, nel tempo, la loro compatibilità acustica nei confronti del contesto circostante;
- *Che* la Ditta **Gruppo Sicilzinco Srl** esegui idonei interventi (ordinari e straordinari) di manutenzione all'impiantistica a servizio dell'attività, al fine di ridurre gli eventuali attriti e la conseguente rumorosità degli stessi;
- *Che* vengano osservate, sotto comminatoria delle sanzioni amministrative e penali, le prescrizioni di cui sopra nonché ogni altra stabilita dalla legislazione di settore vigente;

- **Che** il mancato rispetto dei limiti assoluti e differenziali di rumorosità previsti dalla normativa di settore vigente e dalla classe di appartenenza verificati dall'ARPA e/o dall'Autorità Giudiziaria, comporta, oltre alle sanzioni previste, la sospensione delle attività rumorose e della autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui trattasi fino all'avvenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa di settore nei tempi e nei modi prescritti dalla legge e dall'Autorità Giudiziaria competente;
- **Che** qualsiasi variazione dello stato di fatto riportato nella Valutazione di Impatto Acustico, invaliderà il presente provvedimento e renderà necessaria la richiesta di nuovo Nulla Osta Acustico;
- **Che** è necessario ed auspicabile che la Ditta di cui trattasi provveda a presentare all'Autorità competente ogni quattro anni a far data dal rilascio dell'AUA la Valutazione di Impatto Acustico.

Si fa presente che il Comune è autorizzato ad effettuare all'interno dell'insediamento produttivo tutti i controlli ritenuti necessari per l'accertamento delle condizioni che danno luogo a rumorosità e che il presente Nulla Osta, in quanto riferito specificatamente alla "Valutazione di Impatto Acustico", non ha carattere assorbente o di sanatoria rispetto ad altri obblighi e/o altre autorizzazioni propedeutiche o necessarie per l'esercizio dell'attività di cui trattasi o rispetto alla regolarità tecnico amministrativa e/o agibilità dell'immobile in cui viene esercitata l'attività, che dovranno essere oggetto di separata valutazione e/o procedimenti, anche da parte di altri Enti o Dipartimenti preposti.

L'Istruttore Tecnico
(Dott.ssa Simonetta Buemi)



Il Dirigente del Dipartimento
(Ing. Antonio Cardia)



Il Dir. Sez. Tecnica
(Ing. Salvatore Arena)

